REGOLAMENTO (CEE) N. 736/81 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1981

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle sottovesti e sottogonne a maglia, di fibre tessili, della categoria di prodotti n. 69 (codice 0690), originarie della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario fissato nella colonna 6 del suo allegato B, in corrispondenza dei beneficiari elencati nella colonna 5 del medesimo allegato ; che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno o l'altro di detti paesi o territori, non appena raggiunto, a livello comunitario, il massimale in questione ;

considerando che per le sottovesti e sottogonne a maglia, di fibre tessili, della categoria di prodotti n. 69, il massimale è fissato a 2,04 tonnellate ; che, alla data del 12 marzo 1981, le importazioni della Comunità di sottovesti e sottogonne a maglia, di fibre tessili, della categoria di prodotti n. 69, originarie della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3320/80 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 27 marzo 1981, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud :

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe 1981	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
0690	69	ex 60.04 B		Sottovesti a maglia non elastica né gommata :
				B. di altre materie tessili :
			60.04-54	Sottovesti e sottogonne a maglia, di fibre tessili sintetiche, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 354 del 29. 12. 1980, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione